

Regionale Toscana - Calcio

Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale n° 23

Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 4
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 5
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 6
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 7
Rappresentative C11	Pag. 8

Firenze, 05 aprile 2017

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936 calcio.toscana@uisp.it http://www.uisptoscanacalcio.it

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE: VICEPRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA	Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00
Segretario: Sgrò Fabio	

SETTORE ATTIVITA'	Coordinatore	Taddei Attilio	
Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.			

SETTORE DISCIPLINA	Coordinatore	Piccioni Sabina	
Commissione Disciplinare D'Appello:			
			Presidente:
			Dario Scordo.
			Giudici:
			Carlesi David.
Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.			

SETTORE TECNICO ARBITRALE	Coordinatore	Fucini Giorgio
Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.	Designatore Oss	servatori: Lenzi Luigi.
Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Se	ergio, Ghizzani Enri	ico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE	Coordinatore	Cocchini Federico	
Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca			

DELIBERA n° 30 anno 2016/2017

Ricorrente: POL. MASSARELLA

Comitato UISP: VALDERA

gara del 25.02.2017 - C.U. n° 25 del 02.03.2017

In data 13.03.2017, la società POL.MASSARELLA propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato SCARPA ELIA per mesi 3, ai sensi dell'artt. 137 RD per atto di violenza in azione di gioco, per avere colpito con un pugno un avversario, oltre alla sanzione della sconfitta a tavolino e della multa di € 75,00

A parere della società ricorrente invece la realtà dei fatti risulta diversa da quanto riportato dal DG nel proprio referto in quanto, lo SCARPA ELIA, a seguito di un contrasto di gioco rimaneva a terra infortunato e per tale motivo non era nella possibilità di poter colpire alcun avversario.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata, ivi compresa la sconfitta a tavolino e la multa pari alla somma di €75 in quanto vi sarebbero state le condizioni per poter concludere la partita.

Alla luce della divergenza tra le versioni riportate nel referto del DG e quella della Associazione ricorrente, la Commissione Disciplinare di Appello ha provveduto ad ascoltare il DG il quale, ha confermato nella sua totalità il suo referto, non specificando tuttavia sulla portata del colpo che lo SCARPA avrebbe inferto, né dove abbia attinto l'avversario.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica comminata allo SCARPA ELIA sia corretto sul piano normativo ma non nell'entità, dovendo, nell''incertezza, dover propendere per una sanzione più lieve.

In merito all'annullamento della sconfitta a tavolino e alla sanzione pecuniaria è da rimarcare come il DG, ai sensi dell'art. 64 RA abbia facoltà "di astenersi dalla prosecuzione della gara quando a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali ch egli ritenga pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori, o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio". Sul punto è da rimarcare come il DG abbia ben chiarito che motivo della sospensione della gara è stata la tutela dell'incolumità propria e dei giocatori.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso avanzato dall' POL. MASSARELLA, **riduce** la squalifica di SCARPA ELIA sino a tutto il **05/04/2017.**

Si conferma nel resto la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare di I Istanza.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso. Così deciso in Pisa-Prato il 04.04.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

DELIBERA n° 31 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD PONTEGINORI

Comitato UISP: VALDERA

Gara del 25.02.2017 - C.U. n° 25 del 02.03.2017

In data 03.03.2017, la società ASD PONTEGINORI propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato CARLETTI PAOLO per mesi 3, ai sensi dell'artt. 137 RD per atto di violenza in azione di gioco, per avere colpito con un pugno un avversario, oltre alla sanzione della sconfitta a tavolino e della multa di € 75,00

A parere della società ricorrente invece la realtà dei fatti risulta diversa da quanto riportato dal DG nel proprio referto in quanto, il CARLETTI PAOLO avrebbe unicamente soccorso un compagno che si era ritrovato in un parapiglia, contrassegnato da spintoni, a seguito della commissione di un fallo di gioco.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata, ivi compresa la sconfitta a tavolino e la multa pari alla somma di €75 in quanto vi sarebbero state le condizioni per poter concludere la partita.

Alla luce della divergenza tra le versioni riportate nel referto del DG e quella della Associazione ricorrente, la Commissione Disciplinare di Appello ha provveduto ad ascoltare il DG il quale, ha confermato nella sua totalità il suo referto.

Riteniamo la squalifica comminata allo CARLETTI PAOLO non sia corretto sul piano normativo né nell'entità. Il Carletti, in base al referto arbitrale, intervenendo in una rissa, veniva colpito da un pugno e reagiva al gesto subito tirando un "pugno a caso senza colpire nessuno". Tale gesto deve intendersi a gioco fermo (art. 138), ma, come cita l'art. 24 RD (atto illecito non portato a termine), deve essere applicata una riduzione pari alla metà della pena base. Infine, il Carletti, reagiva con un gesto proporzionato all'offesa ricevuta, meritevole, pertanto, dell'attenuante prevista dall'art.23 comma b RD. In merito all'annullamento della sconfitta a tavolino e alla sanzione pecuniaria è da rimarcare come il DG, ai sensi dell'art. 64 RA abbia facoltà "di astenersi dalla prosecuzione della gara quando a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori, o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio". Sul punto è da rimarcare come il DG abbia ben chiarito che motivo della sospensione della gara è stata la tutela dell'incolumità propria e dei giocatori.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso avanzato dall' ASD PONTEGINORI **riduce** la squalifica di CARLETTI PAOLO sino a tutto il **11/04/2017** artt.138, 23 e 24 b RD. Si conferma nel resto la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare di I Istanza. Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso. Così deciso in Pisa-Prato il 04.04.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

DELIBERA n° 32 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD AMATORI CASCIO

Comitato UISP: GARFAGNANA

gara del 22.03.2017 - C.U. n° 30 del 25.03.2017

In data 27.03.2017, la società ASD AMATORI CASCIO propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato PINAGLI MARCO per giorni 45, ai sensi degli art. 26,27 129 e 130 RD, per aver tenuto un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti del DG.

A parere della società ricorrente invece la realtà dei fatti risulta diversa da quanto riportato dal DG nel proprio referto in quanto, il PINAGLI MARCO avrebbe unicamente chiesto delucidazioni in merito ad alcuni decisioni dallo stesso assunte, ammettendo tuttavia che "nel diverbio avvenuto tra il Pinagli e l'arbitro sono volate alcune parole non perfettamente lineari con la lingua italiana, però comprensibili visto lo stato d'animo".

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata,

Alla luce della divergenza tra le versioni riportate nel referto del DG e quella della Associazione ricorrente, la Commissione Disciplinare di Appello ha provveduto ad ascoltare il DG il quale, ha confermato nella sua totalità il suo referto.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica comminata al PINAGLI MARCO sia corretto sul piano normativo sia nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall' ASD AMATORI CASCIO **conferma** la squalifica inflitta a PINAGLI MARCO per giorni 45.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso. Così deciso in Pisa-Prato il 04.04.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

DELIBERA n° 33 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD TORRENIERI

Comitato UISP: SIENA

Gara del 20.03.2017 - C.U. n° 20 del 21.03.2017

In data 24.03.2017, la società ASD TORRENIERI propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della

Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti dei proprio tesserati NITTOLO

DARIO per 4 giornate, ai sensi dell'art 133 e 27 per aver tenuto un atteggiamento minaccioso semplice nei confronti del

DG, e CAPITANI GIANLUCA per 3 giornate ai sensi degli artt. 129 e 130 RD per aver tenuto un comportamento

irriguardoso e offensivo.

A parere della società ricorrente invece la realtà dei fatti risulta diversa da quanto riportato dal DG nel proprio referto in

quanto il NITTOLO avrebbe appoggiato una mano sulla spalla del DG cercando di spiegargli che un'espressione poc'anzi

urlata non era nei suoi confronti, ma un mero sfogo. In merito alla posizione del CAPITANI, la ASD ricorrente ritiene che

lo stesso si sia limitato ad allontanare alcuni giocatori che stavano chiedendo allo stesso delle spiegazioni, senza

offendere alcuno.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata,

Dalla lettura del referto del DG emerge chiaramente le condotte addebitate ai due tesserati, tali per cui si deve ritenere

che le squalifiche comminate ai due tesserati siano entrambe corrette sul piano normativo sia nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall' ASD TORRENIERI **conferma** la

decisone impugnata.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 04.04.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

DELIBERA n° 34 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD POL. CECILIANO

Comitato UISP: AREZZO

Gara del 20.03.2017 - C.U. n° 29 del 21.03.2017

In data 24.03.2017, la società ASD POL. CECILIANO propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato PASQUI DANIELE sino al 18/05/2017, ai sensi dell'art 128, 129 e 130 RD per aver tenuto un comportamento irriguardoso e

offensivo nei confronti del DG.

A parere della società ricorrente la condotta tenuta dal proprio tesserato non sarebbe inquadrabile negli articoli contestati, pur confermando come lo stesso non abbia accettato di buon grado l'espulsione per doppia ammonizione precedente comminata.

La società ricorrente conclude chiedendo la rivisitazione della sentenza impugnata,

La Commissione Disciplinare di Appello Regionale, all'interno delle proprie facoltà, ha deciso di ascoltare il DG il quale ha fatto pervenire un integrazione del proprio referto arbitrale, nel quale limita e meglio chiarisce la condotta contestata al PASQUI, sicuramente inquadrabile nelle fattispecie addebitate allo stesso, seppur non meritevole di una sanzione di tale entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo** il ricorso avanzato dall' ASD POL. CECILIANO **riduce** la squalifica disposta a PASQUI DANIELE a mesi 1.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso. Così deciso in Pisa-Prato il 04.04.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

RAPPRESENTATIVE C11

ERRATA CORRIGE

I provvedimenti disciplinari (ammonizioni e squalifica) usciti nel Comunicato Ufficiale n° 22 non sono validi. I provvedimenti disciplinari validi sono sotto riportati:

TORNEO RAPPRESENTATIVE – Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati – Finale				
Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Diffidati				
Orsini Nicolas	VALDERA	Ammonizione	29/Mar	
Cignoni Alessio	VALDERA	Ammonizione	29/Mar	
Salvadori Alessandro	VALDERA	Ammonizione	29/Mar	
Squalifiche				
Cavallini Luca	VALDERA	1 g.	29/Mar	Art. 127 R.D.
Giubbolini Tommaso	VALDERA	1 g.	29/Mar	Art. 127 R.D.



UISP TOSCANA CALCIO Comitati

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S "La Trave" 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via Rimembranza 2, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D'ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d'Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)